Civile Ord. Sez. 5 Num. 9132 Anno 2026
Presidente: DI PISA FABIO
Relatore: LO SARDO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 11/04/2026

TARSU TIA TARES TARI
ACCERTAMENTO
SUPERFICIE CATASTALE

201

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28826/2019 R.G., proposto

DA

"*Bulzoni S.r.l.*", con sede in Roma, in persona dell'amministratore unico *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Bartocci, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: *valeriobartocci@ordineavvocatiroma.org*), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

RICORRENTE

CONTRO

"*A.M.A. S.p.A.*", con sede in Roma, in persona dell'amministratore unico *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Litta e dall'Avv. Stefano Scicolone, entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: *avvfabio.litta@pec.amaroma.it*; *avvstefano.scicolone@pec.amaroma.it*), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

CONTRORICORRENTE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 21 febbraio 2019, n. 909/1/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11 marzo 2026 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;

FATTI DI CAUSA

1. La "*Bulzoni S.r.l.*" ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 21 febbraio 2019, n. 909/1/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. 185503 del 27 novembre 2017, notificato il 30 dicembre 2015 (*recte*: 2017), da parte dell'"*A.M.A. S.p.A*.", nella qualità di incaricata del servizio di gestione dei rifiuti urbani per conto di Roma Capitale, per il tramite della "*Aequa Roma S.p.A*.", per infedele dichiarazione della TARI relativa agli anni dal 2010 al 2014, nella misura complessiva di € 11.957,59 (oltre a interessi moratori e sanzioni amministrative), in relazione ad un locale sito in Roma al Viale Parioli n. 36, essendone stata accertata la maggiore superficie di mq. 195 (rispetto a quella dichiarata di mq. 90), ha parzialmente accolto l'appello proposto dall'"*A.M.A. S.p.A*." nei confronti della "*Bulzoni S.r.l.*" avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 13 luglio 2017, n. 17255/17/2017, con compensazione delle spese giudiziali.
2. Il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario della contribuente – nel senso di rettificare l'atto impositivo con la commisurazione del tributo alla minore superficie di mq. 173 (sulla base della visura storica catastale dell'immobile), essendo emersa una maggiore estensione di mq. 83 (anziché di mq. 105) rispetto alla dichiarazione della contribuente.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3. L'"*A.M.A. S.p.A*." ha resistito con controricorso.

4. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è affidato a sette motivi.

2. Con il primo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata depositata dall'appellante la visura storica catastale – da cui il giudice di secondo grado ha desunto la superficie imponibile del locale - soltanto nel giudizio di appello, nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato contumace il gestore del servizio dinanzi al giudice di primo grado e non essere state tenute in conto dal giudice di secondo grado le controdeduzioni depositate dalla contribuente il 22 dicembre 2017 (con specifica contestazione della produzione documentale)

2.1 Il predetto motivo è infondato.

2.2 Nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2018, n. 29568; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2021, n. 17921; Cass., Sez. 5^, 5 gennaio 2022, n. 147; Cass., Sez. Trib., 25 ottobre 2024, n. 27741; Cass., Sez. Trib., 2 ottobre 2025, n. 26543; Cass., Sez. Trib., 17 marzo 2026, n. 5970).

2.3 Ne discende che il giudice di appello ha correttamente tenuto conto delle risultanze emerse dal documento prodotto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dall'appellante, ancorché questa fosse stata contumace nel giudizio di prime cure.

3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 16, comma 3, e 17, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato parzialmente annullato dal giudice di secondo grado l'avviso di accertamento, laddove lo stesso avrebbe dovuto confermare la sentenza di prime cure o annullare *in toto* l'avviso di accertamento, in quanto la pretesa impositiva era basata su un presupposto diverso e nuovo, nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado che la superficie imponibile era stata illegittimamente modificata con l'avviso di accertamento.

3.1 Il predetto motivo è infondato.

3.2 Premesso che il processo tributario è annoverabile tra quelli di "*impugnazione-merito*", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell'accertamento dell'amministrazione finanziaria, sicché il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non di carattere formale, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2008, n. 25909; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2016, n. 13294; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2019, n. 12467; Cass., Sez. 5^, 26 febbraio 2020, n. 5160; Cass., Sez. 5^, 10 settembre 2020, n. 18777; Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2021, n. 17233;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2022, n. 15899; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2022, n. 17189; Cass., Sez. Trib., 25 novembre 2022, n. 34723; Cass., Sez. Trib., 20 settembre 2023, n. 26882; Cass., Sez. Trib., 18 luglio 2024, n. 19840; Cass., Sez. Trib., 1 agosto 2025, n. 22204; Cass., Sez. Trib., 12 gennaio 2026, n. 667), ove il giudice tributario ravvisi la parziale infondatezza della pretesa fiscale (e non anche l'assoluta nullità dell'atto), non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo che la rappresenta, ma è tenuto a quantificare la corretta pretesa dell'amministrazione finanziaria, sia pure entro i limiti tracciati dai *petita* delle parti (Cass., Sez. 5^, 28 novembre 2014, n. 25317; Cass., Sez. 5^, 9 ottobre 2020, n. 21820; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2020, n. 26795; Cass., Sez. Trib., 30 novembre 2023, n. 33431; Cass., Sez. Trib., 5 dicembre 2024, n. 31232).

3.3 Ne discende che la "rettifica" (o, come meno propriamente si esprime il giudice di appello, l'annullamento parziale) dell'atto impositivo dipende dalla riduzione della pretesa impositiva in correlazione alla diminuzione della superficie imponibile rispetto all'esito del controllo espletato dal gestore del servizio.

3.4 Aggiungasi pure che l'accertamento della superficie imponibile attiene al merito della pretesa impositiva, il cui sindacato è precluso al giudice di legittimità.

4. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 21-*septies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'atto impositivo era munito di adeguata motivazione, nonché omesso esame di fatto decisivo per il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado dei vizi dell'atto impositivo che erano stati rilevati dal giudice di prime cure ed erano stati ribaditi nelle controdeduzioni della contribuente in appello del 22 dicembre 2017 (con riguardo, tra l'altro, all'individuazione del soggetto emittente l'atto impositivo).

4.1 Il predetto motivo è infondato.

4.2 Anzitutto, come si evince anche dalla sentenza impugnata (oltre che da varie disposizioni del regolamento comunale TARI, che è stato oggetto di plurimi richiami nel presente giudizio), l'"*A.M.A. S.p.A*." fornisce supporto a Roma Capitale nella gestione della TARI ed è incaricata del servizio di gestione dei rifiuti urbani sulla base di apposito contratto di servizio (art. 1, lett. i), del regolamento comunale TARI), comprendente anche le funzioni di verifica e accertamento del tributo (art. 24 del regolamento comunale TARI), per cui essa agisce – con il supporto e l'ausilio della "*Aequa Roma S.p.A.*" - quale *longa manus* di Roma Capitale (in proposito, si veda anche la trascrizione in ricorso di taluni stralci dell'atto impositivo).

4.3 Per il resto, posto che, in materia tributaria, alla sanzione della nullità comminata dall'art. 42, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, o da altre diposizioni non si applica il regime di diritto amministrativo di cui agli artt. 21-*septies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 31, comma 4, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che risulta incompatibile con le specificità degli atti tributari, relativamente ai quali il legislatore, nella sua discrezionalità, ha configurato una categoria unitaria di invalidità-annullabilità, sicché il contribuente ha l'onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

all'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, essere invocato nel giudizio avverso l'atto consequenziale o, emergendo dagli atti processuali, possa essere rilevato di ufficio dal giudice (Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2015, n. 18448; Cass., Sez. 5^, 13 gennaio 2016, n. 381; Cass., Sez. 5^, 6 ottobre 2020, n. 21386; Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2021, n. 41803; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2021, nn. 41882 e 41903; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37332; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2024, n. 20999; Cass., Sez. Trib., 16 marzo 2026, n. 5954), si può richiamare l'orientamento consolidato, per cui, in tema di TARSU (ma i principi valevoli per tale disciplina sono tendenzialmente applicabili anche al TARES e alla TARI, per la palese identità di *ratio* - tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2017, n. 22130; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2018, n. 1963; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2019, n. 12979; Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2021, n. 34635; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3355), la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica va condotta in base alla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (a tenore del quale: «*Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale*»), sicché, ove la rettifica venga effettuata sulla base della variazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria, deve

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nell'eventuale successiva fase contenziosa (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 9 maggio 2017, n. 11270; Cass., Sez. 5^, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., Sez. 6^-5, 1 luglio 2020, n. 13334; Cass., Sez. 6^-5, 2 novembre 2021, n. 31217; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2022, n. 37400; Cass., Sez. Trib., 30 giugno 2023, nn. 18608 e 18612; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2023, n. 19524; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2024, n. 2083; Cass., Sez. Trib., 29 luglio 2025, n. 21872).

Dunque, perché l'atto sia valido, è sufficiente che contenga gli elementi essenziali per consentire al contribuente di comprendere la pretesa e di approntare una difesa efficace. Tali elementi includono: l'indicazione delle superfici tassate, le tariffe applicate (quota fissa e quota variabile), il riferimento alla delibera comunale che le ha approvate, l'importo totale dovuto.

4.4 Ne consegue che la sentenza impugnata si è sostanzialmente uniformata a tali principi, asserendo che «l'atto impugnato contiene tutti gli elementi utili all'identificazione del *quantum debeatur*, riportando la categoria di appartenenza, i mq. assoggettabili a tariffa, le motivazioni dell'atto, l'irrogazione della sanzione, le modalità di pagamento, la tutela giudiziale e la possibilità di accedere alle definizioni agevolate, con una riduzione di 1/3 dell'importo della sanzione irrogata» e che «presupposto dell'accertamento

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sono gli elementi risultanti da più controlli svolti ad esempio, presso la Banca dati dell'Agenzia del territorio, l'archivio dei soggetti e delle utenze TARI, gli archivi dell'anagrafe tributaria». Da qui la coerente conclusione che «nessun vizio di motivazione può rilevarsi nell'atto in contestazione».

5. Con il quarto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato deciso l'appello dal giudice di secondo grado con motivazione assolutamente carente o meramente apparente, risolvendosi in una «fedele riproduzione dell'atto di appello», il cui «contenuto è privo di un'esposizione chiara, univoca ed esaustiva».

5.1 Il predetto motivo è infondato.

5.2 Il collegio non ignora l'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui la sentenza motivata *per relationem*, mediante mera adesione acritica all'atto d'impugnazione, senza indicazione né della tesi in esso sostenuta, né delle ragioni di condivisione, è affetta da nullità, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in quanto corredata da motivazione solo apparente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2015, n. 20648; Cass., Sez. 6^-5, 19 dicembre 2019, n. 34137; Cass., Sez. 6^-5, 7 ottobre 2020, n. 21616; Cass., Sez. 5^, 8 giugno 2021, n. 15846; Cass., Sez. 2^, 7 maggio 2024, n. 12307; Cass., Sez. Trib., 25 febbraio 2026, n. 4243).

Tuttavia, nel caso di specie, per quanto il giudice di appello possa aver attinto alle deduzioni difensive dell'appellante per la motivazione della propria decisione, replicandone talune

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

inesattezze, ciò non di meno l'esposizione della *ratio decidendi* è frutto di una autonoma rielaborazione e di una critica revisione delle tesi poste a fondamento dei motivi di gravame, che vale ad escludere il passivo ed asettico recepimento delle relative argomentazioni in punto di fatto e di diritto.

6. Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 cod. civ., 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con riferimento all'art. 24 del regolamento comunale TARI, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere state erroneamente richiamate dal giudice di secondo grado le presunzioni *ex* art. 2729 cod. civ. in relazione alla determinazione della base imponibile.

6.1 Il predetto motivo è infondato.

6.2 Invero, il gestore del servizio ha contestato alla contribuente la maggiore superficie imponibile in base all'incrocio delle informazioni desunte dalla consultazione delle banche dati a sua disposizione (in ossequio all'art. 24, comma 1, lett. i), del regolamento comunale TARI).

Tuttavia, il riferimento all'art. 2729 cod. civ. è stato menzionato dal giudice di appello in sede di generica illustrazione dei poteri ufficiosi dell'"*A.M.A. S.p.A.*", ma non anche in relazione alla specifica attività di accertamento nei confronti della contribuente. Difatti, secondo la sentenza impugnata: «Giova ricordare che, ai sensi del regolamento TA.RI. del Comune di Roma vigente (…), AMA Spa può, nell'esercizio delle proprie funzioni di verifica ed accertamento, utilizzare anche le presunzioni *ex* art. 2729 c.c. (art. 24)».

Tale considerazione è in sintonia con la formulazione della norma regolamentare, la quale si limita ad una elencazione riepilogativa (ma non esaustiva) delle facoltà riservate al

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

gestore del servizio nell'esercizio del«le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui all'articolo 19» e del«le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)», prevedendo, tra l'altro (comma 1, lett. c), la possibilità di «accedere ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni» e, «(i)n caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione», di procedere «all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile».

7. Con il sesto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata considerata dal giudice di secondo grado la visura catastale come elemento utilizzabile alla stregua di presunzione semplice, senza tener conto della decurtazione applicabile alla superficie catastale ai sensi dell'art. 11, comma 5, del regolamento comunale TARI.

8. Con il settimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 645, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente rideterminata dal giudice di secondo grado la superficie imponibile ai fini della liquidazione del tributo.

9. I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza ai criteri relativi alla determinazione della superficie imponibile – sono fondati.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

9.1 Secondo la sentenza impugnata: «Nel merito, deve osservarsi che l'AMA Spa ha potuto dimostrare che dalla lettura della visura storica dell'immobile (all. 5), identificato con foglio 541, particella 36, sub. 501, lo stesso ha una consistenza di mq. 173. Quindi, la superficie dichiarata di mq. 90 è di sicuro inferiore a quella catastale di mq. 173. Ne consegue che l'appellata ha omesso di dichiarare una parte di superficie al fine della determinazione della tariffa rifiuti, che non può essere pertanto considerata in soli mq. 90 ma almeno di 173 mq. (quindi con una evasione di circa 83 mq.). Per quanto appena detto, questa Commissione non può non prendere in considerazione quanto desunto dalla visura catastale, allegata agli atti e considerata accertata una maggiore superficie di 83 mq.».

9.2 Ora, le censure in disamina attingono proprio il criterio normativo di determinazione della superficie imponibile, che è stata genericamente indicata dal giudice di appello nella «superficie catastale» di mq. 173, senza specificare se tale consistenza sia stata computata al netto o al lordo della decurtazione stabilita dall'art. 11, comma 5, del regolamento comunale (in base al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138). Il che rende incerto l'esatto conteggio del *quantum debeatur*.

Tale disposizione prevede, infatti, che: «Ai fini dell'attività di accertamento, Roma Capitale, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera, laddove disponibile il dato, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138».

9.3 Tale conclusione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di TARSU (ma il principio vale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

anche per TARES e TARI), posto che l'art. 70, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, integrato dall'art. 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha onerato i contribuenti di dichiarare una superficie non inferiore all'80% di quella catastale con riguardo a tutti gli immobili censiti nel catasto edilizio urbano, i Comuni hanno piena facoltà, in sede di attività di accertamento, di attingere ai dati dell'Agenzia delle Entrate per la determinazione delle superfici tassabili e, in caso di denuncia di una misura inferiore alla predetta percentuale (e, a maggior ragione, in caso di omessa denuncia e di constatazione d'ufficio di una misura maggiore della predetta percentuale), di modificare d'ufficio la superficie stessa, dandone comunicazione agli interessati e procedendo così, in caso di scostamenti tra le superfici dichiarate e quelle da dichiarare, all'emanazione di appositi avvisi di accertamento in rettifica (Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2022, n. 21956).

9.4 Per cui, la maggiore superficie imponibile deve essere individuata all'esito della prevista decurtazione della superficie desumibile dalle risultanze catastali. Dunque, occorre accertare l'osservanza di tale parametro nella rideterminazione della base imponibile per il computo del tributo.

10. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del sesto motivo e del settimo motivo, nonché l'infondatezza dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La Corte accoglie il sesto motivo e il settimo motivo, rigetta i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio dell'11 marzo 2026.

IL PRESIDENTE

Dott. Fabio Di Pisa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale